dott. Paolo Bolognesi
Ragioniere commercialista
Revisore legale

Via Einaudi, 115 (Area Tosi)
45100 Rovigo
☎ 0425 474 262 - 348 3133176
fax 02 700448290
studiobolognesi@Ymail.com
studiobolognesi@legalmail.it

27 marzo 2017

INFORMAZIONI NORMATIVE

SPESOMETRO 2017
(ELENCHI CLIENTI – FORNITORI ANNO 2016)

ENTRO IL
- **10 aprile 2017 i** soggetti **mensili,**
- **20 aprile 2017 i** soggetti **trimestrali,**

devono INVIARE telematicamente all'Agenzia delle Entrate gli "ELENCHI CLIENTI E FORNITORI" relativi all'anno 2016.
Tale adempimento è più noto come "Spesometro".

Tale adempimento sarà effettuato per l'**ultima volta. per il 2016, con frequenza annuale**, poiché,
DAL 2017 è stato sostituito da una **NUOVA FORMA DI COMUNICAZIONE** che sarà:
- **semestrale per il solo 2017**, con
  - **1° semestre** da comunicare **entro il 18 settembre 2017** (scadenza originaria 16/9 posticipata al 18, cadendo il 16 di sabato);
  - 2° semestre da comunicare entro il 28 febbraio 2018.
- e poi, **da 2018, trimestrale** con
  - 1° trimestre entro il 31 maggio;
  - 2° trimestre entro il 16 settembre;
  - 3° trimestre entro il 30 novembre;
  - 4° trimestre entro l'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo.

Lo "spesometro" è stato introdotto dal D.L. 78/2010 (poi modificato dal D.L. 16/2012), **ed ha assunto nel 2013 la funzione di "comunicazione polivalente"** poiché da utilizzare anche:
- da coloro che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili;
- per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi.

La comunicazione polivalente, dal 2013, andava utilizzata per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi Black List.
Il DL 193/2016 ha **eliminato l'obbligo di comunicazione Black list**, pertanto le **operazioni black list vanno incluse nello spesometro** come chiarito da Comunicato stampa Agenzia Entrate del 24/3/2017.

SOGGETTI OBBLIGATI
tutti i soggetti titolari di partita IVA che abbiano posto in essere nell'anno d'imposta 2015 operazioni rilevanti a fini IVA (imponibili, non imponibili, esenti) e anche:
- **i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia**, operanti tramite un rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente;
- **i curatori fallimentari** ed i commissari liquidatori di società fallite o in liquidazione coatta amministrativa;
- i **soggetti che effettuano operazioni esenti** ed hanno esercitato l'opzione per la dispensa degli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72;

La presente comunicazione riporta notizie tratte dalla stampa specializzata ed ha il solo scopo di fornire informazioni generiche, la cui applicazione pratica deve essere valutata. Questioni specifiche devono essere poste direttamente allo Studio per le opportune considerazioni.

DATI PROFESSIONALI
- iscritto al n.115 sez.A dell'Ordine Dottori Commerc.ed Esperti Contabili di Rovigo
- iscritto al n.112797 del Registro Naz.Revisori Contabili - Gazzetta Ufficiale del 18/02/2000
- iscritto all'Albo dei CTU del Tribunale di Rovigo con delibera del 15/05/1998

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI
e degli ESPERTI CONTABILI di ROVIGO

dott. Paolo Bolognesi
Ragioniere commercialista
Revisore legale

Via Einaudi, 115 (Area Tosi)
45100 Rovigo
☎ 0425 474 262 - 348 3133176
fax 02 700448290
studiobolognesi@Ymail.com
studiobolognesi@legalmail.it

- i **produttori agricoli in regime di esonero** ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72.

SONO ESONERATI COLORO che aderiscono al

- **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** - di cui all'articolo 27, primo e secondo comma del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98. Non è possibile usufruire dell'esonero in caso di decadenza del regime in corso d'anno a seguito del superamento di oltre il 50% del limite di ricavi / compensi (€ 45.000);
- **regime forfettario** ex L. 190/2014.

OPERAZIONI INTERESSATE dalla comunicazione sono:

- Le **cessioni di beni e prestazioni di servizi** rese e ricevute per le quali vige **obbligo di emissione della fattura**, a prescindere dall'importo.
- Le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi** rese e ricevute per le quali **non c'è l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore a 3.000 euro** al netto dell'Iva (esclusi i commercianti al dettaglio e gli operatori turistici).
- Le **operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro**, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione Europea ovvero dello Spazio Economico Europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
- **Operazioni con non residenti**, realizzate con soggetti non residenti, ad esclusione di quelle che sono già oggetto di altra comunicazione all'Anagrafe.
- **Fatture Emesse / Documenti Riepilogativi** - vanno indicati tutti i documenti riepilogativi di vendita, disciplinati dall'art. 6, co. 6 e 7, DPR 695/1996. Il documento riepilogativo consente ai soggetti passivi IVA di registrare le fatture attive e passive, d'importo non superiore a 300 euro, anziché singolarmente, attraverso un documento unico nel quale devono essere indicati: i numeri delle fatture a cui si riferisce; l'ammontare complessivo delle operazioni; l'ammontare dell'imposta distinto per aliquota applicata.
- **Fatture Ricevute / Documenti Riepilogativi** - analogamente vengono inseriti i documenti riepilogativi di acquisto di importo non superiore a 300 euro.
- **Carte carburante -** Qualora gli acquisti di carburante siano "certificati" tramite la carta carburante è necessario comunicare l'importo complessivo utilizzando la modalità prevista per il documento riepilogativo. Gli acquisti di carburanti effettuati esclusivamente con carte di credito, senza obbligo di tenere la carta carburante, non vanno comunicati in virtù dell'obbligo di comunicazione in capo agli operatori finanziari.
- Le **operazioni** per le quali non è stata addebitata l'IVA in fattura in **applicazione del reverse charge** (ad esempio, cessioni di rottami, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici).
- Le **operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici** assoggettate allo **split payment** ex art. 17- ter, DPR n. 633/72, ai sensi del quale i predetti soggetti versano l'IVA agli stessi addebitata direttamente all'Erario (per dette operazioni è stata generalmente utilizzata la fattura elettronica).
- Le **cessioni** (anche tramite commissionari) ex art. 8, comma 1, lett. c), **con utilizzo del plafond**, ossia le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali.
- Le **triangolari UE** ex art. 58, DL n. 331/93, in quanto trattasi di operazioni di fatto interne assimilate alle esportazioni solo ai fini della non imponibilità IVA.
- **Le operazioni passive ricevute da soggetti esteri** che non costituiscono né operazioni intra UE né importazioni, rilevanti ai fini IVA in Italia, per i quali **l'operatore italiano provvede agli obblighi ex art. 17**, comma 2, DPR n. 633/72, ossia integrazione della fattura estera (fornitore UE) o emissione dell'autofattura (fornitore extraUE);

La presente comunicazione riporta notizie tratte dalla stampa specializzata ed ha il solo scopo di fornire informazioni generiche, la cui applicazione pratica deve essere valutata. Questioni specifiche devono essere poste direttamente allo Studio per le opportune considerazioni.

DATI PROFESSIONALI

- iscritto al n.115 sez.A dell'Ordine Dottori Commerc.ed Esperti Contabili di Rovigo
- iscritto al n.112797 del Registro Naz.Revisori Contabili - Gazzetta Ufficiale del 18/02/2000
- iscritto all'Albo dei CTU del Tribunale di Rovigo con delibera del 15/05/1998

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI
e degli ESPERTI CONTABILI di ROVIGO

dott. Paolo Bolognesi
Ragioniere commercialista
Revisore legale

Via Einaudi, 115 (Area Tosi)
45100 Rovigo
☎ 0425 474 262 - 348 3133176
fax 02 700448290
studiobolognesi@Ymail.com
studiobolognesi@legalmail.it

- **operazioni con soggetti "Black List"** - per dette operazioni trova quindi applicazione quanto "ordinariamente" previsto per le operazioni con l'estero. In particolare nello spesometro 2016:
    - vanno comunque esclusi i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni di beni;
    - vanno inclusi i dati relativi alle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.

SONO ESCLUSE dall'obbligo di comunicazione:

- **le importazioni, le esportazioni** indicate all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del DPR 633/1972;
- le **operazioni intracomunitarie** in quanto, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 24/E, "sono già acquisite mediante i modelli INTRA";
- quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria;
- le **operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro**, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui **pagamento è avvenuto mediante carte di credito**, di debito o prepagate;
- operazioni già oggetto di comunicazione **Sistema Tessera Sanitaria;**
- le **operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria**:
    - che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'art. 7, DPR n. 605/73 o di altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe (ad esempio, contratti somministrazione energia elettrica, acqua, gas, telefono, cessioni immobiliari);
    - finanziarie esenti IVA ex art. 10, DPR n. 633/72. I soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 devono presentare lo spesometro relativamente alle operazioni diverse da quelle finanziarie.

Con un **Comunicato stampa del 24/3/2017 l'Agenzia delle Entrate** ha annunciato l'imminente pubblicazione di un Provvedimento con il quale sarà riconosciuto **l'esonero dall'invio dello spesometro 2016 per:**

- Enti pubblici;
- commercianti al minuto, alberghi e ristoranti, con riferimento alle operazioni attive di importo inferiore a € 3.000 (al netto IVA), nonché agenzie di viaggio, per le operazioni attive di importo inferiore a € 3.600 (al lordo IVA);
- i dati che sono già stati trasmessi tramite il STS.

LA FORMA DI TRASMISSIONE DEI DATI

La comunicazione **SOLO telematica** può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata.

Forma Analitica:

Tale forma d'invio prevede la trasmissione dei dati evidenziati per singola operazione.

Forma Aggregata:

Tale forma d'invio prevede l'aggregazione dei dati necessari per ogni fornitore o cliente del soggetto obbligato allo spesometro.

CASI PARTICOLARI

- **Commercianti al Minuto, Alberghi / Ristoranti, Agenzie di Viaggio** - devono comunicare le operazioni per le quali è stata emessa fattura, indipendentemente dal relativo ammontare, come "ordinariamente" previsto, fermo restando il limite di € 3.600 per le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale.
- **Attività in contabilità separata** - Nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità separata ai sensi dell'art. 36 DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA.

La presente comunicazione riporta notizie tratte dalla stampa specializzata ed ha il solo scopo di fornire informazioni generiche, la cui applicazione pratica deve essere valutata. Questioni specifiche devono essere poste direttamente allo Studio per le opportune considerazioni.

DATI PROFESSIONALI

- iscritto al n.115 sez.A dell'Ordine Dottori Commerc.ed Esperti Contabili di Rovigo
- iscritto al n.112797 del Registro Naz.Revisori Contabili - Gazzetta Ufficiale del 18/02/2000
- iscritto all'Albo dei CTU del Tribunale di Rovigo con delibera del 15/05/1998

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI
e degli ESPERTI CONTABILI di ROVIGO

dott. Paolo Bolognesi
Ragioniere commercialista
Revisore legale

Via Einaudi, 115 (Area Tosi)
45100 Rovigo
☎ 0425 474 262 - 348 3133176
fax 02 700448290
studiobolognesi@Ymail.com
studiobolognesi@legalmail.it

- **Autotrasportatori** – Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ai sensi dell'art. 74 comma 4 del DPR 633/72, l'obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.
- **Contribuenti** che adottano il **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** – La Circolare n. 24/E del 30 maggio 2011, in relazione al previgente regime dei minimi precisa che **l'esonero viene meno quando**, in corso d'anno, il regime semplificato cessa di avere efficacia; in tal caso la circolare specifica che "il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime semplificato".
- **Cessioni gratuite oggetto di autofattura** – Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita IVA del cedente.
- **Fatture cointestate** – Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.
- **Fatture ricevute da contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio** (nonché ricevute da contribuenti che adottano il **regime forfetario ex L. 190/2014**) – L'operazione effettuata da un contribuente in regime fiscale di vantaggio, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione.
- **Leasing** – Nel caso dei contratti di leasing e noleggio, è stato disposto l'esonero dalla comunicazione per i soli prestatori concedenti. Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane l'obbligo di comunicazione per lo Spesometro.
- **Operazioni in applicazione del regime IVA del margine** – Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei **beni usati** di cui ai commi da 36 a 40 del Decreto Legge n. 41 del 1995, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo non inferiore ad euro 3.660.
- **Autofatture omaggi** - Vanno comunicate le cessioni gratuite di beni rientranti nell'attività propria dell'impresa (omaggi), documentate con l'emissione (per ogni cessione o globale mensile) della specifica autofattura. Nel campo relativo al codice fiscale della controparte va riportata la partita IVA dell'impresa cedente.
- **Servizi accessori a importazioni / esportazioni** - Le prestazioni accessorie ad un'importazione / esportazione (ad esempio, servizi di spedizione e trasporto) ex art. 9, DPR n. 633/72, vanno indicate al netto degli importi esclusi (ad esempio, diritti doganali).
- **Vendite per corrispondenza** - Tali operazioni seguono le modalità di comunicazione previste per le vendite ordinarie. Di conseguenza in caso di:
  - emissione di fattura, l'operazione va comunicata a prescindere dall'importo;
  - non emissione di fattura, l'operazione va comunicata solo se di importo pari o superiore a € 3.600.

REGIME SANZIONATORIO

è collegato alla natura non dichiarativa della comunicazione in esame. In caso di omessa presentazione ovvero all'invio con dati incompleti / errati non sono pertanto applicabili le sanzioni previste in caso di omessa / infedele dichiarazione. A tali violazioni è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 471/97 per "l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria ... o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri"

La presente comunicazione riporta notizie tratte dalla stampa specializzata ed ha il solo scopo di fornire informazioni generiche, la cui applicazione pratica deve essere valutata. Questioni specifiche devono essere poste direttamente allo Studio per le opportune considerazioni.

DATI PROFESSIONALI

- iscritto al n.115 sez.A dell'Ordine Dottori Commerc.ed Esperti Contabili di Rovigo
- iscritto al n.112797 del Registro Naz.Revisori Contabili - Gazzetta Ufficiale del 18/02/2000
- iscritto all'Albo dei CTU del Tribunale di Rovigo con delibera del 15/05/1998

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI
e degli ESPERTI CONTABILI di ROVIGO